

## CONVENZIONE DI PROROGA RILASCIO IMMOBILE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", con sede in Napoli alla Via Pansini, 5, Napoli, in persona del Direttore Generale prof. Giovanni Persico ivi dom.to per la carica - P. IVA n. 06909360635

E

Banco di Napoli S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Toledo 177 - Napoli, Capitale sociale Euro 1.000.000.000, Numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA 04485191219, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico INTESA SANPAOLO S.p.A., qui rappresentata dalla sua Procuratrice, a ciò delegata, INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Euro 272.157.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 07975420154, Partita IVA 04932231006, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", (CONDUTTORE), rappresentata per il presente atto dall'Ing. Luca Tedesi, nato a Piacenza il 23/07/1961, in qualità di Dirigente, domiciliato per la carica presso la sede della Società, munito dei necessari poteri,

### PREMESSO

Che l'A.O.U. Federico II è subentrata con decorrenza 01.04.95 nei rapporti giuridici relativi ai contratti stipulati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, aventi ad oggetto la locazione e/o concessione dei locali siti nel comprensorio dell'A.O.U. Federico II e che in virtù dell'art. 2 del vigente Regolamento per la disciplina delle concessioni per esercizi commerciali e non, può locare spazi di cui ha la disponibilità anche per lo svolgimento di attività commerciali;

Che con contratto stipulato in data 9.7.2001, l'Azienda dava in locazione al Banco di Napoli, per la durata di sei anni, due locali, di cui uno di circa 280 mq ove era allocata l'agenzia n. 40 del Banco di Napoli e l'altro contiguo di circa 50 mq in Napoli - all'interno del Complesso Ospedaliero di Via Pansini n. 5 come individuati nell'allegata planimetria;

Che alla scadenza contrattuale fissata per l'8.07.2007 concordata per il rilascio degli immobili da parte della Intesa San Paolo S.p.A. subentrata al Banco di Napoli S.p.A. le parti concordemente convenivano di procrastinare il rilascio degli immobili alla data dell'8.7.2013;

Che veniva fatta salva la possibilità da parte del conduttore di recedere dal contratto di locazione senza limite di preavviso nel caso in cui non fosse stato rinnovato il servizio di tesoreria in corso, poi rinnovato con decorrenza 1/1/2012;

Che alla scadenza della proroga di cui sopra, il Banco di Napoli S.p.a., subentrato a Intesa Sanpaolo S.p.a., manifestava la volontà di procrastinare il contratto in essere e, pertanto, non dava seguito al rilascio degli immobili;

Che fino alla data del 30/6/2013 era in essere, altresì, tra le parti, rapporto di esclusiva, per il quale il Banco di Napoli S.p.a. continuava ad essere l'unico Istituto bancario a svolgere attività bancaria mediante gli sportelli del Banco di Napoli operanti all'interno del complesso ospedaliero dell'AOU Federico II;

Che tale rapporto non viene più procrastinato tra le parti e, pertanto, l'A.O.U. Federico II è affrancata da qualsivoglia impegno in tal senso

## TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

1. La premessa è patto.
2. Le parti convengono che il corrispettivo annuo della proroga è così fissato:
  - a. € 70.000,00 (settantamila/00), quale canone annuo;
  - b. € 15.000,00 (quindicimila/00), quale corrispettivo forfettario per il costo annuo dei consumi idrici ed elettrici. Tale costo potrà essere adeguato, in vigenza del contratto, ai costi effettivi di tali consumi.
3. L'A.O.U. Federico II, per effetto del mancato rinnovo del rapporto di esclusiva tra le parti, può concedere ad altri Istituti Bancari l'apertura al pubblico di sportelli o negozi finanziari della concorrenza all'interno del complesso ospedaliero dell'Azienda.
4. Il Banco di Napoli S.p.a. verserà all'AOU Federico II, per quanto concerne il punto 2, l'importo mensile di € 7.083,33, entro la prima decade di ogni mese. A far data dal 9/7/2013, il canone mensile viene adeguato all'importo così definito di € 7.083,33. Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il conduttore provvederà ad adeguare il canone mensile già versato a decorrere dal 9/7/13. I pagamenti dovranno essere accreditati sul conto corrente bancario dell'Azienda, presso la filiale 40 del Banco di Napoli.
5. Come già definito all'art. 6 del contratto di locazione del 9.7.2001, alla custodia dei locali provvederà, a propria cura e spese, il Banco di Napoli S.p.a., che provvederà anche agli interventi di ordinaria manutenzione, come definiti dalla vigente normativa, nonché a quelli previsti dall'art. 1069 del c.c.
6. Il Banco di Napoli S.p.a. riconsegnerà i locali alla scadenza della presente convenzione, fissata per l'8.7.2017. Il Banco di Napoli S.p.a. rinuncia ad ogni eventuale rivalsa nei confronti dell'AOU Federico II per i lavori di adeguamento dei locali alle esigenze aziendali, essendone già tenuto conto nella determinazione del canone fissato per la precedente proroga.
7. Le spese di registrazione del presente atto e tutte le altre ad esso connesse cederanno a carico del Banco di Napoli S.p.a e tutte le spese ed oneri connessi sono altresì ad esclusivo carico Il Banco di Napoli S.p.a..
8. Per eventuali controversie in ordine alla interpretazione ed applicazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

Per il BANCO DI NAPOLI SPA  
La Procuratrice  
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a.

A.O.U. Federico II  
Il Direttore Generale  
Prof. Giovanni PERSICO